

Civile Sent. Sez. 2 Num. 24722 Anno 2018

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: PICARONI ELISA

Data pubblicazione: 08/10/2018

SENTENZA

sul ricorso 10817-2015 proposto da:

DEFILIPPI CLAUDIO, rappresentato e difeso da se
medesimo ex art.86 cpc;

- *ricorrente* -

contro

PARMA GESTIONE ENTRATE SPA¹²⁸⁵~~1205~~, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA AQUILEIA 12, presso lo studio
dell'avvocato ANDREA MORSILLO, rappresentato e difeso
dall'avvocato DOMENICO DE MICHELE;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 1285/2014 del TRIBUNALE di
PARMA, depositata il 17/11/2014;

2018

1886

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/04/2018 dal Consigliere ELISA PICARONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FULVIO TRONCONE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato Ferdinando TOTA, con delega
orale, difensore del ricorrente che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato DE MICHELE Domenico difensore del
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.



FATTI DI CAUSA

1. Oggetto di ricorso è la sentenza del Tribunale di Parma, depositata il 17 novembre 2014, che ha rigettato l'appello proposto dall'avv. Claudio Defilippi avverso la sentenza del Giudice di pace di Parma n. 2747 del 2010, con la quale è stata rigettata l'opposizione proposta dal medesimo Defilippi avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 315050/2008, emessa da Parma Gestione Entrate s.p.a. per il pagamento di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazione delle norme in materia di circolazione stradale.

2. Il Tribunale ha ritenuto infondata la tesi prospettata dall'appellante, della illegittimità della riscossione mediante ingiunzione di pagamento anziché mediante ruoli, richiamando la sentenza di questa Corte n. 8469 del 2010, secondo cui le somme dovute per violazioni delle norme del codice della strada rientrano tra le «altre entrate di spettanza delle pronunce e dei comuni», in riferimento alle quali l'art. 52, comma 2, d.lgs. n. 446 del 1997 consente di procedere alla riscossione coattiva con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Claudio Defilippi sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso Parma Gestione Entrate spa. Il ricorso, già avviato alla trattazione camerale a seguito di relazione ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., è stato rimesso alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria del 28 dicembre 2016. In prossimità dell'udienza le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

1.2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 27 l. n. 689 del 1981, 194 e

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

206 cod. strada, 52, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997 e ripropone la questione della illegittimità del procedimento previsto dal r.d. n. 639 del 1910, adottato dal Comune di Parma per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni per violazioni del codice della strada.

2. La doglianza è infondata.

2.1. La possibilità per i comuni di avvalersi, per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, della procedura di cui al r.d. n. 639 del 1910 era stata attribuita dall'art. 52, comma 6, d.lgs. n. 446 del 2007 e, come chiarito da questa Corte con la sentenza n. 8460 del 2010, anche richiamata dal Tribunale, le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada rientra[va]no nella nozione di «altre entrate di spettanza delle province e dei comuni».

Il citato art. 52, comma 6, è stato abrogato dall'art. 1, comma 224, lett. b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 con effetto a far tempo dal 1 gennaio 2008, ma prima ancora di tale data il legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia e con l'art. 36, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, conv. con modif. dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha previsto che *«la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con a) procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; b) la procedura del ruolo di cui al decreto del*

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248».

Nel 2011, con l'art. 7, comma 2, lett. *gg-septies* del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il legislatore ha previsto, per quanto qui di rilievo, che *«in conseguenza delle disposizioni di cui alle lettere da gg-ter a gg-sexies [...], 1) all'articolo 4 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, i commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies sono abrogati; 3) il comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è abrogato.»*

L'abrogazione così disposta non è mai avvenuta in quanto era subordinata all'entrata in vigore di disposizioni che sono state oggetto di una serie di rinvii.

È accaduto, infatti, che prima l'art. 10, comma 13-*octies*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto: *«All'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 31 dicembre 2012»*; e poi l'art. 29, comma 5-*bis*, decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto: *«L'abrogazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 2, lettera gg-septies), numeri 1) e 3), del decreto-*

legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, acquista efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alle lettere gg-ter) e gg-quater) del medesimo comma 2».

Successivamente, l'art. 5, comma 8-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha sostituito la lettera *gg-septies* dell'art. 7, comma 2, d.l. n. 70 del 2011 con un testo che non contiene più alcun riferimento all'abrogazione dell'art. 36, comma 2, d.l. n. 248 del 2007 e dell'art. 4, comma 2-sexies, d.l. n. 209 del 2002, norma quest'ultima che prevede: *«I comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati "concessionari", procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.»*.

2.2. In conclusione, come già rilevato da questa Corte nei precedenti arresti in materia (Cass. 28/09/2017, n. 22710 e Cass. 13/11/2017, n. 26736), la legge consente (e consentiva nel 2008) ai comuni di utilizzare lo strumento dell'ingiunzione disciplinata dal r.d. n. 639 del 1910 per il recupero di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, e di farlo a mezzo di concessionari del servizio riscossione.

3. Con il secondo motivo è denunciato vizio di motivazione – in assunto omessa, insufficiente e contraddittoria – circa un fatto decisivo in relazione all'art. 201, n. 4, cod. strada, e si contesta la legittimazione di Parma

Gestione Entrate spa anche sotto il profilo della mancata iscrizione della società di riscossione nell'apposito albo previsto dall'art. 53 d.lgs. n. 446 del 1997.

3.1. La doglianza è inammissibile perché prospetta una questione nuova.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (*ex plurimis*, Cass. 18/10/2013, n. 23675).

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 845,00, di cui euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in
data 19 aprile - 2 maggio 2018.

Il Consigliere estensore

Elie Deiana

Il Presidente

Luigi Ferraro

Valeria Neri
Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 08 OTT. 2018